

Assenza alla visita fiscale e nozione di urgenza

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24492 del 1 ottobre 2019, ha definito il concetto di urgenza che giustifica l'assenza del lavoratore alla visita fiscale: in pratica questa deve sussistere al momento in cui la visita viene effettuata.

.....

La Corte Suprema, con la sentenza in oggetto, ha chiarito la corretta applicazione dell'art. 5, comma 14, della Legge n. 638/1983, il quale stabilisce che qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto al trattamento economico di malattia.

Il fatto

La controversia trova la sua origine nella sentenza con cui la corte di appello, confermando la pronuncia del tribunale di primo grado, dichiarava legittima la sanzione disciplinare della multa irrogata da un'azienda ad un proprio dipendente in quanto lo stesso era risultato assente alla visita medica di controllo domiciliare effettuata dall'Inps, senza aver dato alcuna preventiva comunicazione dell'assenza. Il dipendente si era giustificato spiegando che l'assenza alla visita fiscale, avvenuta alle ore 11,35, era da imputare ad un giustificato motivo, atteso che alle ore 4,30 dello stesso giorno si era recato presso il pronto soccorso per accompagnare il figlio di sette anni con problemi di salute ed infatti in occasione di tale accesso venne diagnosticata un'orticaria idiopatica, cui fece seguito un ricovero nelle ore successive.

I giudici del secondo grado motivavano la decisione ritenendo che l'assenza del ricorrente non fosse giustificata, in quanto la circostanza dedotta avrebbe potuto giustificare l'assenza esclusivamente con riferimento al ricovero urgente in orario corrispondente alla visita fiscale e cioè alle ore 11.35): nel caso di specie, l'accesso al pronto soccorso avvenne ben prima e fu seguito da dimissioni (alle ore 4.59), mentre il ricovero ordinario (o visita di controllo) avvenne nel corso della tarda mattinata e non aveva alcuna caratteristica dell'urgenza. In particolare, non era stata neppure allegata l'assenza di altri congiunti disponibili ad assistere il figlio minore ed in ogni caso, la situazione non precludeva la possibilità di una previa comunicazione dell'assenza al datore di lavoro.

Il lavoratore proponeva quindi ricorso per la cassazione della sentenza, ricordando, per quanto qui di interesse, che l'articolo 5, comma 14 della Legge n. 638 del 1983 contempla la possibilità di un allontanamento dal domicilio in presenza di un "giustificato motivo" e che non può ritenersi insussistente tale presupposto nel caso di accompagnamento del figlio minore al pronto soccorso, tenuto conto delle esigenze di solidarietà e vicinanza familiare, senz'altro meritevoli di tutela nell'ambito di rapporti etico-sociali garantiti dalla Costituzione. Il ricorrente deduceva inoltre che in giudizio non era emerso alcun intento di sottrarsi dolosamente al controllo fiscale.

La decisione

La Cassazione respingeva il ricorso.

Gli ermellini, condividendo il ragionamento delle corti d'appello, evidenziavano, anche facendo riferimento alla propria precedente giurisprudenza, che ai sensi della L.n. 638/1983 (art. 5, comma 14 citato) il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall'obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l'allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un'improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità.

La sentenza di merito, continuavano i giudici di legittimità, aveva escluso il nesso tra il momento dell'urgenza, effettivamente sussistente in orario notturno (al primo accesso al pronto soccorso), ma non sussistente al tempo della visita fiscale avvenuta in tarda mattinata, quando nessuna urgenza era stata dimostrata dal lavoratore idonea a giustificare l'allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità nonché il mancato previo avviso di allontanamento al proprio datore di lavoro.

Per tutto quanto sopra descritto, la Cassazione respingeva il ricorso del lavoratore.

In definitiva

Il tema delle visite fiscali del medico dell'Inps per il lavoratore in malattia è sempre stato oggetto di discussione, specialmente nelle aule di tribunale.

La Corte di Cassazione con l'ordinanza in commento, ha quindi affrontato tale tema, chiarendo che l'assenza del lavoratore è giustificata sia nei casi di cosiddetta forza maggiore che al verificarsi di eventi improvvisi che il comune sentire percepisce come non prevedibili e tali da giustificare appunto l'assenza del dipendente malato dal proprio domicilio.

Nel contempo, però, ha limitato un po' la portata della definizione di "forza maggiore", come nel caso specifico, laddove ha ritenuto che non poteva rientrare nell'ambito della non prevedibilità e delle cause, appunto, di forza maggiore il caso dell'accompagnamento in ospedale del figlio per un impegno programmato. In altre parole, la Suprema Corte ha definito i limiti e le caratteristiche dell'urgenza idonea a giustificare l'assenza di un dipendente dalla visita fiscale, ritenendo valida la causa di giustificazione esclusivamente ove sussista una situazione improvvisa, cogente, improcrastinabile e che debba essere affrontata dal lavoratore obbligatoriamente in prima persona.

Riteniamo utile a questo punto, ricordare la disciplina generale riguardante le visite fiscali, per evitare spiacevoli conseguenze.

Il dipendente in malattia è soggetto alle visite di controllo degli enti preposti e per questa ragione è tenuto a rispettare determinate fasce orarie di reperibilità durante le quali non può allontanarsi dal proprio domicilio per dare la possibilità all'INPS di effettuare gli accertamenti medico legali.

Dal momento infatti che il lavoratore è comunque retribuito pur non essendo al lavoro, il datore e l'INPS possono controllare l'effettiva esistenza dello stato di malattia.

Tuttavia può capitare che il lavoratore debba allontanarsi dal domicilio durante questi orari e risulti assente alla visita fiscale.

Qui di seguito ricordiamo pertanto quali sono gli orari da rispettare e quali sono le motivazioni valide affinché l'assenza non porti nessuna conseguenza di tipo economico o disciplinare.

Per permettere di verificare lo stato di malattia, il lavoratore deve rendersi reperibile in determinate fasce orarie presso l'indirizzo abituale o il domicilio occasionale per tutta la durata di malattia:

- Dalle 10 alle 12;
- Dalle 17 alle 19.

Tutti i giorni comprese le domeniche e i festivi.

L'assenza ingiustificata alla visita di controllo ha delle conseguenze economiche:

- L'assenza alla prima visita comporta la perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni;
- alla seconda visita (domiciliare o ambulatoriale) comporta oltre alla precedente sanzione la riduzione del 50% del trattamento economico per il periodo residuo di malattia;
- alla terza visita causa la perdita totale dell'indennità INPS da quel momento sino al termine della malattia.

Più nello specifico, se il lavoratore risulta assente alla visita di controllo domiciliare, il medico rilascia, possibilmente ad una persona presente nell'abitazione del lavoratore, un avviso recante l'invito per quest'ultimo a presentarsi il giorno successivo (non festivo) alla visita di controllo ambulatoriale, a meno che l'interessato non riprenda l'attività lavorativa. Lo stesso medico comunica l'assenza del lavoratore all'Inps che, a sua volta, avvisa il datore di lavoro. Se il lavoratore non si reca alla visita ambulatoriale, l'Inps ne dà comunicazione al datore di lavoro ed invita il lavoratore a fornire le proprie giustificazioni entro 10 giorni. Le conseguenze economiche sono quelle sopra riportate.

Esistono tuttavia delle ipotesi in cui l'assenza alla visita è giustificata e non genera pertanto alcuna sanzione da parte dell'INPS.

L'assenza è giustificata quando è dovuta a:

- Ricovero ospedaliero;
- Periodi già accertati da precedenti visite di controllo;
- Assenza dovuta a giustificato motivo.

In particolare è giustificato il motivo di assenza alla visita di controllo nei casi di:

- Forza maggiore;

- Situazioni che abbiano reso indifferibile ed inderogabile la presenza del dipendente altrove;
- Concomitanza con la reperibilità di visite, prestazioni e accertamenti specialistici, laddove si dimostri che le stesse non potevano essere svolte in orari diversi.
- ogni serio e fondato motivo, in generale, che giustifichi l'allontanamento del dipendente dal proprio domicilio.

La giurisprudenza ha poi individuato altri casi di assenza giustificata alla visita di controllo, che può essere utile da un punto di vista pratico, ricordare. Per esempio:

- Ritiro presso gli sportelli sanitari di radiografie collegate alla malattia;
- Effettuazione di un ciclo di cure presso un istituto convenzionato;
- Esigenza improrogabile di recarsi in farmacia;
- Visita alla madre ricoverata in ospedale quando l'orario di visita coincide con le fasce di reperibilità;
- Visita presso l'ambulatorio del medico in caso di impossibilità nel conciliare l'orario di visita con le fasce di reperibilità ovvero se finalizzata a far constatare la guarigione dalla malattia, al fine di riprendere anzitempo l'attività lavorativa.

Il dipendente invece non è tenuto a rispettare le fasce di reperibilità quando è assente a causa di:

- Patologie gravi che richiedono terapie salvavita (da intendersi come le cure indispensabili a tenere in vita una persona);
- Patologie connesse all'invalidità che hanno provocato una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 67%.

In generale, in caso di assenza del dipendente alla visita di controllo non è necessario che questi informi preventivamente l'azienda e l'INPS, ma deve limitarsi a fornire la documentazione idonea a giustificare la propria assenza alla visita.

E' tuttavia valida e dev'essere osservata la disposizione del ccnl che preveda l'obbligo per il lavoratore di comunicare preventivamente all'azienda la propria assenza durante le fasce orarie di reperibilità e tale adempimento ha valore ai soli fini del trattamento di malattia totalmente a carico del datore.

Oltre alle citate conseguenze economiche da parte dell'INPS, infatti, l'assenza ingiustificata alle visite di controllo configura un'inadempienza anche nei confronti del datore di lavoro tale da portare, nei casi più gravi, al licenziamento per giusta causa.

In particolare, la giurisprudenza (come per esempio la sentenza della Cassazione n. 24681/2016) ha ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente che si era ripetutamente assentato dalle visite di controllo ed al quale erano già state comminate nel tempo, per tali mancanze, una multa e svariate sospensioni dal servizio.

Per quanto invece riguarda il certificato medico, in caso di contrasto tra quello del medico curante e quello del medico di controllo non è obbligatorio accettare automaticamente il secondo: infatti se il lavoratore in visita fiscale non accetta il certificato del medico di controllo, lo dice al medico stesso che lo riporterà sul referto. Il giudizio definitivo su quale dei due certificati prevalga spetta poi al coordinatore sanitario della sede INPS

territorialmente competente ed in pendenza di giudizio, il dipendente potrà comportarsi come prescritto dal medico curante.

Da annotare che non è da considerarsi assenza ingiustificata l'omessa ripresa dell'attività lavorativa nella data riportata dal medico di controllo, che ha modificato la prognosi del medico curante, se il dipendente non ha accettato il responso del medico di controllo.